

Codice A1813A

D.D. 26 agosto 2016, n. 2261

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione realizzazione interventi per la posa di una nuova tubazione per potenziare l'impianto di innevamento artificiale della pista Selletta 25 alta che si sviluppa tra la seggiovia 2p Selletta e la sciovia Seba. Richiedente: Colomion SpA (P. IVA 00483380010).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", la società Colomion s.p.a. (P. IVA 00483380010) con sede in Regione Molino, 18 - 10052 Bardonecchia (To) per la posa di una nuova tubazione per potenziare l'impianto di innevamento artificiale della pista Selletta 25 alta che si sviluppa tra la seggiovia 2p Selletta e la sciovia Seba, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici individuati al foglio 29, particelle 242, 232, 240, 47, 49, 50, 201, 53, 54, 77, 78, 103, 104, 105, 106, 107, 98, 96, 93, 92, 156, 167, 168, 199 e 169, ed al foglio 30, particelle 50 e 52 del N.C.T. del comune di Bardonecchia, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, conservati agli atti, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 1) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
 - 2) al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
 - 3) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa per il successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione, prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;
 - 4) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati tramite rullatura per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
 - 5) al termine della posa della tubazione dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale tramite idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale entro la prima stagione utile e cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
 - 6) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento d'inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

- 7) deve essere trasmessa al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e per conoscenza al Corpo Forestale dello Stato ed al comune di Bardonecchia, cui competono le attribuzioni di vigilanza, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori. Terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- b) La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
- c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- f) il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 nella misura minima di 1.000,00 €, in quanto rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo.
- g) il titolare dell'autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto al comma 4 dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. 45/89, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D. lgs 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Responsabile del Settore
(Adriano Bellone)